

REGOLAMENTO ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di forniture e servizi specificatamente di seguito individuati per la stazione appaltante denominata LILT Sede Centrale – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Per l'acquisizione in economia di forniture e servizi individuati all'articolo 4 e nei casi particolari di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'Amministrazione adotta le procedure previste dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ed in particolare dall'art.125, nonché quanto disposto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta
 - b) procedura di cottimo fiduciario

Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture e servizi sono consentite per importi inferiori a 200.000,00 euro, IVA esclusa.
2. Le forniture e servizi d'importo superiore a 200.000.00 euro non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4 - Tipologie di forniture e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alla procedure di spesa in economia, di norma per le seguenti forniture e servizi e lavori:

- a) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni ed adattamento di mobili, suppellettili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio;
- b) acquisto di medicinali e dispositivi medici, kit di prima necessità socio-sanitaria;
- c) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature igienico sanitarie e per lo smaltimento rifiuti;
- d) acquisto, noleggio, leasing, manutenzione e riparazione di automezzi ed altri mezzi meccanici ed acquisto di materiale di ricambio, carburante e lubrificante;
- e) servizi di pulizia, di derattizzazione, di disinfestazione, di smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
- f) servizio di lavanderia;
- g) servizi di trasporto, di spedizione, di facchinaggio, di vigilanza, di riparazione, di manutenzione e di allestimento di locali, magazzini, stand;
- h) provviste di materiale di cancelleria, materiale per fotocopiatrici, timbri
- i) provviste di stampati, materiale di disegno;
- j) servizi fotografici, lavori di stampa, di tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- k) acquisto, manutenzione e riparazione materiale antincendio ed equipaggiamento antinfortunistico;
- l) spese di rappresentanza;
- m) provviste di generi alimentari per particolari servizi e manifestazioni;
- n) affitto di locali per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze;

- o) acquisto di coppe, medaglie, distintivi, diplomi, bandiere, targhe e altri oggetti;
- p) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- q) pubblicazione e divulgazione di bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- r) spese per attività di comunicazione, di ricerca, di studio e di consulenza in materia di comunicazione, attività promozionali, inserzioni e comunicati su giornali e riviste, televisioni e tramite Internet;
- s) materiale e servizi per gli archivi;
- t) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale informatico (hardware e software), materiale di consumo, servizi informatici, telefoni cellulari e materiale di comunicazione di vario genere;
- u) spese per corsi di preparazione, formazione, perfezionamento del personale indetti dall'Ente, da istituti e amministrazioni varie
- v) polizze di assicurazione in caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili.

Con riferimento alle forniture ed ai servizi di cui ai precedenti punti i limiti di importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Casi particolari

Il ricorso alla procedure di spesa in economia per forniture e servizi è altresì consentito ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.lgs 163/2006, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6 - Modalità di esecuzione in economia

1. Gli acquisti in economia di forniture e servizi, disciplinati dal seguente regolamento, possono essere effettuati con i seguenti sistemi:

- a) *Amministrazione diretta*: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- b) *Cottimo fiduciario*: le acquisizioni avvengono mediante procedura negoziata di affidamento a terzi per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 e fino ad euro 200.000,00, l'affidamento tramite cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetto idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

La determinazione a contrattare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, deve richiamare il presente regolamento e deve contenere:

- la causa e l'oggetto della fornitura o del servizio;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte.

Deve altresì approvare apposito capitolato / disciplinare / specifiche tecniche della prestazione, qualora necessario in relazione all'oggetto del cottimo e comunque per prestazioni pari o superiori ad euro 20.000,00.

La richiesta di preventivi-offerta (lettera d'invito) dovrà contenere quanto previsto all'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei servizi e forniture da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, potranno richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e si potrà procedere a singole ordinazioni scritte, man mano che il fabbisogno si verifichi.

Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento la richiesta di preventivi-offerta (lettera di invito) ed il relativo capitolato / disciplinare / specifiche tecniche possono essere inviati per fax o per posta elettronica, con successiva telefonata o richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma del ricevimento dei documenti.

Per le prestazioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onori.

Nel caso di acquisizione di servizi e forniture di importo pari e superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e conseguente consultazione di almeno cinque operatori se presenti sul mercato. Il Responsabile del procedimento potrà avvalersi di indagini di mercato per la scelta delle ditte da invitare.

Per acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) si potrà procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

In tale ipotesi i/il preventivi/o-offerta potranno/potrà pervenire anche a mezzo fax o altri strumenti telematici.

Nell'ipotesi di casi d'urgenza, si può procedere ad affidamento diretto: in questo caso le esigenze ivi previste devono risultare da apposito verbale in cui vanno indicati i motivi dello stato d'urgenza – per ragioni non prevedibili e prevenibili –, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. Il verbale è redatto dal soggetto che rileva lo stato d'urgenza, che definisce contestualmente la spesa necessaria per le forniture o servizi da acquisire.

I preventivi devono essere conservati agli atti a cura dell'ufficio richiedente.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad euro 20.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente ai sensi dell'art. 331 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Al fine della semplificazione ed economicità del procedimento, le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a euro 20.000,00 sono assolute mediante pubblicazione sul profilo del committente contestualmente alla comunicazione agli aggiudicatari.

2. Per forniture e servizi inferiori ad euro 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e ricorrere all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, assicurando comunque una idonea, preventiva, indagine di mercato.

3. L'affidatario di forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006.
4. Agli elenchi degli operatori economici tenuti dalla stazione appaltante possono essere iscritti soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
5. Gli elenchi di cui al precedente comma sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 7 - Lettera di invito mediante cottimo fiduciario

1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.

2. Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), la stazione appaltante si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento.

3. E' riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili sulla rete internet, eventualmente integrate con le informazioni di cui sopra purché risultino conformi all'art.1336 c.c.

4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

Le acquisizioni di forniture e servizi del presente regolamento sono aggiudicate secondo quanto disposto dagli artt. 82, 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 in base ad uno dei seguenti criteri:

- prezzo più basso
- offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione appositamente costituita, in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc. In questo caso, gli eventuali elementi di valutazione e

ponderazione che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento di cui all'art.10 del D.lgs 163/2006.

Art. 10 - Garanzie

1. A garanzia dell'offerta e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il fornitore deve prestare idonea cauzione secondo le modalità prescritte dall'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 e successive modificazioni.
2. La cauzione può essere costituita da una fidejussione bancaria o assicurativa.
3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del Responsabile del Procedimento, per affidamenti fino all'importo di euro 20.000,00 si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva.

Art. 11 - Quinto d'obbligo

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni o servizi, l'appaltatore è obbligato, ai sensi della normativa vigente - art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 - a corrisponderla alle stesse condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, purché sia rispettato il limite di importo di cui all'articolo 3.

Art. 12 – Verifica delle prestazioni

1. Tutti i servizi e forniture le acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo ovvero ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni che verranno indicate nel contratto. Il collaudo è eseguito da apposita Commissione per spese di importo superiore a euro 20.000,00, IVA esclusa, e non può essere effettuato dal personale dell'Ente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione delle forniture o servizi.
2. Per spese di importo inferiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa, il collaudo è sostituito con l'attestazione di regolare esecuzione.
 - 1) I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a euro 40.000,00, con esclusione dell'I.V.A..
 - 2) Ai sensi dell'articolo 313 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici il R.U.P. valuta, sulla base delle caratteristiche della prestazione, se è necessario e opportuno procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione.
 - 3) La verifica di conformità è eseguita da funzionari nominati dal Responsabile del Procedimento.
 - 4) Per i cottimi inferiori a euro 40.000,00 la sottoscrizione dell'atto di liquidazione, effettuata dal R.U.P. che ha richiesto l'acquisizione del bene o la prestazione del servizio, costituisce attestazione di regolarità dell'acquisizione o della prestazione. Il Responsabile del Procedimento dovrà verificare la regolarità contributiva dell'impresa.
 - 5) Il R.U.P. può prevedere che con la stessa periodicità del pagamento delle fatture sia effettuata la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione sulle prestazioni rese.
 - 6) L'attestazione di regolare esecuzione potrà essere effettuata in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.
 - 7) Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o dichiarazione sostitutiva ai sensi

dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, in base alla normativa vigente, riferito alla ditta esecutrice ed alle eventuali ditte subappaltatrici.

3. Le operazioni di verifica delle prestazioni devono concludersi entro i termini previsti nell'ambito delle condizioni contrattuali e, ove questi non siano stabiliti, comunque entro venti giorni dall'acquisizione.

Art. 13 – Inadempimenti e penalità

Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il Dirigente applica le penali previste trattenendole eventualmente sui compensi e sulla cauzione definitiva e si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 14 Termini di pagamento

Qualora il contratto non preveda un termine diverso, i pagamenti sono disposti entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000135/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali".

